

**Un aspetto sottovalutato delle procedure per la PG
dettate dalla nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06**

**LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEGLI ATTI DELLA
NUOVA PRESCRIZIONE ASSEVERATA DEVE MOTIVARE
ESPRESSAMENTE IL “ PERCHE’ ” RITIENE CHE
NON SUSSISTE DANNO O PERICOLO DI DANNO?**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Tra i vari problemi interpretativi ed applicativi che si stanno delineando all'indomani dell'entrata in vigore della nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06 - introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 - va svolta una riflessione su un aspetto sottovalutato che - invece - riveste una importanza a nostro modesto avviso molto rilevante ed addirittura propedeutica per l'attivazione pratica di questa nuova procedura.

Infatti molti organi di PG **stanno interpretando questa nuova procedura come di applicazione senza motivazione espressa negli atti e nei verbali.**

Ma a nostro avviso questa chiave di lettura non è corretta.

Rivediamo insieme il testo normativo:

«PARTE SESTA-BIS. - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto **che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.** (...)”.

Appare - dunque - chiaro che questa procedura non si applica alle ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lvo n. 152/06 come regola di base, ma è - in via residuale - solo una eccezione alla quale si deve far ricorso dopo attenta (e responsabile) - ma soprattutto motivata - valutazione per verificare e dimostrare caso per caso se sussistono i presupposti di legge specifici che ne consentono l'attivazione.

Sulla errata concezione dell'applicazione in default automatico di questa procedura (che pure emerge da alcuni segnali di primi interventi sul territorio) ci siamo già espressi in precedente articolo pubblicato su questa testata on line.

Ma questo è un punto fondamentale, perché da questo equivoco di fondo trae origine poi – con effetto domino – anche l'ulteriore equivoco sulla mancata motivazione in ordine alla assenza di danno o pericolo di danno.

Infatti, se si segue il concetto (profondamente errato) che oggi tutti i reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06 (ed addirittura per alcuni – in modo del tutto illegittimo - anche i reati ambientali previsti da altre leggi...) sono da affrontare in *default* con la procedura della prescrizione asseverata, consegue in modo inevitabile una applicazione radicale “a tappeto” per tali reati in ordine a questa nuova procedura seguendo una equazione semplice ma del tutto sbagliata: *reato/contravvenzione previsto dal D.Lvo n. 152/06 = applicazione automatica procedura prescrizione asseverata = logica assenza di motivazione su una scelta di PG che appare automatica e seriale...*

Ma non è affatto così...

Perché **la regola base resta quella che i reati in questione sono – di regola – soggetti alla ordinaria procedura di denuncia al PM da parte della PG** con la consueta e storica comunicazione di notizia di reato (regola-base), **salvi i casi in deroga (eccezione alla predetta regola base)** entro i quali la PG rileva che quel singolo reato in accertamento *non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*.

Dunque, l'equazione corretta è: *(soli) reati/contravvenzione previsti dal D.Lvo n. 152/06 = **eventuale applicazione in deroga alla regola-base procedura prescrizione asseverata** = logica necessità di motivazione su questa scelta in deroga della PG.*

Se partiamo dal presupposto – a nostro avviso oggettivo – che questa procedura di prescrizione asseverata non è la regola-base ma **una eccezione subordinata a precisi indici/criteri applicativi (la verifica che non sussiste danno o pericolo di danno)**, consegue in via logica che di tale scelta in deroga l'organo di PG deve naturalmente darne conto negli atti in modo espresso, perché non può esistere un verbale di PG o comunque un atto di indagine che non riporti una motivazione sulla scelta procedurale/sostanziale seguita...

In particolare, va dimostrato **caso per caso e verbale per verbale** perché si è ritenuto – in alternativa alla regola-base che è sempre la comunicazione di notizia di reato al PM – di scegliere questa procedura in deroga e – dunque – perché si è ritenuto che quel reato specifico non ha “*cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*”. E su tale specifico punto non può esistere un automatismo silente e sottinteso, ma **l'organo di PG ha il dovere e l'onere di motivare per iscritto negli atti (sotto la sua diretta responsabilità) il “perché” è giunto a stabilire che non esiste il danno o il pericolo di danno sopra citato.**

In assenza di tale motivazione, caso per caso e verbale per verbale, non si intuisce come l'organo di PG possa rendere conto ai fini delle future procedure (ivi incluse le posizioni delle parti lese, che pure esistono nei reati ambientali, e che sono le pubbliche amministrazioni competenti e le associazioni ambientaliste) del **percorso di ragionamento in base al quale è giunto a tale conclusione...** Nessun atto sostanziale e decisorio di PG può essere ritenuto esente da motivazione.

In ipotesi contraria, la scelta della PG sarebbe monosoggettiva e monodiscrezionale.

Oltretutto, questa procedura ci sembra molto particolare, atteso che ogni provvedimento di PM e giudici è soggetto - comunque - a forme di ricorso o appello, e dunque la motivazione appare essenziale e doverosa (e la Cassazione ha sempre - giustamente - censurato con inesorabili dichiarazioni di nullità ogni provvedimento e decisione giurisdizionale che sia priva di motivazioni o - addirittura - con motivazioni prestampate e standard), mentre in modo singolare questa procedura di prescrizione asseverata della PG - secondo alcuni interpreti - risulterebbe priva di ogni necessità di motivazione... Dunque, la magistratura deve motivare, mentre la PG non lo dovrebbe fare... Oltretutto, il paradosso ulteriore è che questa decisione, che taluni ritengono esente da motivazione, non si capisce se è impugnabile o no, ed in caso positivo a chi ci si deve rivolgere per impugnarla... Altro singolarità: i provvedimenti della magistratura sono soggetti alle impugnazioni, quelli della PG no... E **molti soggetti possono avere interesse ad opporsi a tale procedura**: le parti lese (pubblica amministrazione e/o associazioni ambientaliste e/o privati con eventuale danno diretto, ma paradossalmente anche il contravventore che - in linea teorica - potrebbe avere interesse a seguire l'iter ordinario in luogo della deroga; anche il PM potrebbe operare valutazioni diverse).

Tutto questo quadro conforta la nostra tesi in base alla quale **un organo di PG non può adottare questa scelta senza motivare il "perché" di tale scelta, e dunque decidere l'una o l'altra procedura senza un minimo di spiegazione negli atti del percorso valutativo e decisionale seguito.** D'altra parte, anche se decide di inviare la comunicazione di notizia di reato al PM, scegliendo tale regola-base per un reato/contravvenzione che rientra potenzialmente nella previsione della procedura alternativa della prescrizione asseverata, per forza di cose oggi la PG una seppur breve motivazione a supporto della "non scelta" della prescrizione deve pur redigerla...

Oggi la PG dunque chiamata ad evolvere i propri atti, con motivazioni espresse nuove in ogni atto redatto. Per adeguarsi ai tempi ed alle nuove regole normative sostanziali e procedurali (si pensi alla diversa procedura sulla "particolare tenuità del fatto" ove la necessità di mutamento radicale della struttura della comunicazione di notizia di reato...).

Perché non si può pretendere di continuare a coltivare culture e procedure passate in relazione a regole nuove...

E per ben motivare la scelta, dobbiamo sempre partire dal dato testuale della norma che vale la pena rivedere:

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto **che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.** (...)”.

Dunque **la motivazione, a nostro modesto parere, deve:**

- **identificare con esattezza il reato/contravvenzione** e a sua portata generale (anche come titolo specifico e cioè indicare articolo di legge, comma e parte eventuale del comma specifico)
- **individuare il danno o pericolo di danno** che tale norma prevede nel suo contesto;
- **spiegare perché tale danno o pericolo di danno non esiste;**
- spiegare perché le prescrizioni da adottare in relazione a quel caso specifico anche al fine di evitare per il futuro l'insorgenza di danno o pericolo di danno.

Per i reati di pericolo (tema che affronteremo a parte), di cui è ricco il D.Lvo n. 152/06, questa motivazione ci appare ancora più doverosa e – oltretutto – molto più impegnativa perché in tali casi (molto frequenti ed importanti...) il danno è presunto dalla norma ex lege e dunque sarò complesso per la PG entrare in questa dinamica complessa a livello sostanziale e procedurale. Non motivare nulla sui reati di pericolo presunto – ove appunto il pericolo danno è presunto - ci appare realmente fuori di ogni logica di principi generali...

Torniamo – dunque – a ribadire il nostro modesto punto di vista in base a quale **una applicazione a tappeto e generalizzata (e non motivata) di questa nuova procedura** per tutti i reati/contravvenzione di cui a D.Lvo n. 152/06 (in particolare per i numerosi reati di pericolo presunto) senza una seria, attenta, puntuale e motivata valutazione sulla oggettiva inesistenza del danno o pericolo di danno, rischia di tradursi in una paradepenalizzazione strisciante di fatto, al limite della decriminalizzazione sostanziale, dei reati in questione **con riflesso indotto di incoraggiamento generale verso i responsabili di questi reati ambientali ed a danno della salute pubblica.**

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 14 settembre 2015

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)